



Regione Lombardia

DECRETO N. 15942

Del 12/12/2017

Identificativo Atto n. 727

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE 241/1990 – FORMA SIMULTANEA IN MODALITÀ SINCRONA - APPROVAZIONE AI SENSI DEL COMMA 7 DELL'ART. 242 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, DEL DOCUMENTO: "PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA DELLE ACQUE SOTTERRANEE APPROVATO CON DECRETO DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 4829 DEL 4 MAGGIO 2009 - VARIANTE PROGETTUALE PER LO SCARICO DELLE ACQUE DELLA BARRIERA IDRAULICA IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE", TRASMESSO DALLA SOCIETÀ CHEMISOL ITALIA S.R.L. RIGUARDANTE IL COMPLESSO INDUSTRIALE MULTISOCIETARIO POLO CHIMICO EX MONTEDISON, RICADENTE NEI COMUNI DI CASTELLANZA E OLGiate OLONA (VA) E AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IN ESSO PREVISTI.

L'atto si compone di 27 pagine

di cui 20 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PIANIFICAZIONE DEI RIFIUTI E DELLE BONIFICHE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”, in particolare il Titolo V “Bonifica di siti contaminati” e s.m.i.;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:

- 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: “Modalità applicative del Titolo V “Bonifica di siti contaminati” della parte quarta del d.lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale”;
- 10 febbraio 2010, n. 11348 avente ad oggetto: “Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati”;
- 23 maggio 2012, n. 3509 avente ad oggetto: “Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati”;
- 20 giugno 2014, n. 1990 di approvazione del Programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del Piano regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);

ATTESO che nel territorio comunale di Castellanza e Olgiate Olona (VA), è presente un complesso industriale multiproprietario Polo Chimico ex Montedison, nel quale a causa delle pregresse attività industriali svolte nel medesimo sito, è stata riscontrata la presenza di sostanze inquinanti con concentrazioni superiori ai limiti tabellari di riferimento;

DATO ATTO dei procedimenti di cui all’art. 242 del d.lgs 152/2006, già avviati da parte delle Società Chemisol Italia S.r.l., Perstorp S.p.A. e Chimica Pomponesco S.p.A., coinsediate nel complesso industriale multisocietario Polo Chimico ex Montedison, ovvero dei vari provvedimenti regionali adottati tesi alla realizzazione degli interventi di bonifica dell’area di cui trattasi;

RICHIAMATO il d.d.u.o. 4 maggio 2009, n. 4289 di approvazione ai sensi del comma 9,



Regione Lombardia

dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento, "Progetto di Messa in Sicurezza Operativa della matrice acque di falda delle aree di proprietà della Società Chemisol Italia S.r.l., riguardanti il complesso industriale del Polo chimico ex Montedison, sito nei comuni di Castellanza e Olgiate Olona, quale primo intervento operativo di messa in sicurezza del sito e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti;

DATO ATTO che con nota del 5 maggio 2017, agli atti regionali con protocollo n. 26885 del 5 maggio 2017, la Società Chemisol Italia S.r.l. ha trasmesso il documento "Progetto di Messa in Sicurezza Operativa delle acque sotterranee approvato con Decreto della Regione Lombardia n. 4829 del 4 maggio 2009 - Variante progettuale per lo scarico delle acque della barriera idraulica in corpo idrico superficiale", dello stabilimento multisocietario Polo Chimico ex Montedison, ricadente nei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona;

PRESO ATTO di quanto indicato nel documento progettuale di cui sopra;

RICHIAMATA la nota della Provincia di Varese prot. n. 57046 del 18 ottobre 2017, agli atti regionali con protocollo n. T1.2017.61284 del 23 ottobre 2017, con la quale, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7 e per gli effetti dell'art. 14-bis, comma 2, lettera b) della legge 241/1990, chiede alla Società istante chiarimenti relativi ai contenuti del documento progettuale trasmesso;

VISTA la nota della Società Chemisol Italia S.r.l. del 3 novembre 2017, agli atti regionali con protocollo n. T1.2017.64246 del 8 novembre 2017, con la quale vengono forniti, i chiarimenti richiesti sul documento progettuale di cui trattasi;

DATO ATTO

- dello svolgimento della prima riunione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14, l. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., indetta dalla Regione Lombardia, quale soggetto procedente, con comunicazione del 5 ottobre 2017, con protocollo n. T1.2017.57692 e successiva del 19 ottobre 2017, con protocollo n. T1.2017.60368, con riunione della Conferenza di Servizi, svoltasi il giorno 7 novembre 2017 c/o gli Uffici della Giunta regionale;
- dello svolgimento della seconda riunione della Conferenza di Servizi decisoria in



Regione Lombardia

forma simultanea in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14, l. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., indetta dalla Regione Lombardia, quale soggetto procedente, con comunicazione del 23 novembre 2017, con protocollo n. T1.2017.67475, con riunione della Conferenza di Servizi, svoltasi il giorno 27 novembre 2017 c/o gli Uffici della Giunta regionale;

CONSIDERATA la particolare complessità della determinazione da assumere, in relazione alla quale è stato ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta od altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte, quali la Provincia di Varese, i Comuni di Castellanza e Olgiate Olona, l'A.T.S. dell'Insubria, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, l'A.A.T.O. della Provincia di Varese, la Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona, la Società Prealpi Servizi S.r.l. e la Società Perstorp S.p.A.;

DATO ATTO che gli Enti presenti alla prima riunione della Conferenza di Servizi del 7 novembre 2017, hanno ritenuto opportuno rinviare l'esame del documento in oggetto ad una seconda riunione della Conferenza di Servizi, al fine di effettuare ulteriori valutazioni ed approfondimenti istruttori circa le integrazioni trasmesse dalla Società Chemisol con la nota del 3 novembre 2017 sopra citata, come riassunto negli esiti della Conferenza di Servizi (Allegato 1);

VISTA la nota della Società Chemisol Italia S.r.l. del 23 novembre 2017, agli atti regionali con protocollo n. T1.2017.67527 del 23 novembre 2017, con la quale a seguito di quanto discusso nella prima riunione della Conferenza di Servizi del 7 novembre 2017, per l'esame del progetto di cui trattasi trasmette la proposta relativa alle modalità operative da adottare per l'eventuale deviazione dello scarico delle acque derivanti dall'intervento di Messa in Sicurezza Operativa, da corso idrico superficiale (Fiume Olona), all'impianto di depurazione consortile di Olgiate Olona;

CONSIDERATO altresì che l'Ente procedente provveda ad adottare la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti;

DATO ATTO dell'acquisizione dell'approvazione unanime delle Amministrazioni coinvolte con osservazioni e prescrizioni riassunte negli esiti finali della seconda riunione della Conferenza di Servizi di cui al documento (allegato 2), che recepisce, per quanto non modificato e/o integrato dagli esiti finali dalla Conferenza di Servizi decisoria, le osservazioni della Provincia di Varese protocollo n. 63880 del 24 novembre 2017 (Allegato



Regione Lombardia

3), e le valutazioni tecniche effettuate dall'ARPA Lombardia – Dipartimento di Varese protocollo n. 175605 del 24 novembre 2017, agli atti regionali con protocollo n. T1.2017.67869 del 27 novembre 2017 (allegato 4), a supporto dell'istruttoria in capo alla Provincia di Varese;

RITENUTO per le motivazioni sopra richiamate di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi ex art. 14-quater, legge 241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione del presente decreto;

RITENUTO pertanto di approvare il documento "Progetto di Messa in Sicurezza Operativa delle acque sotterranee approvato con Decreto della Regione Lombardia n. 4829 del 4 maggio 2009 - Variante progettuale per lo scarico delle acque della barriera idraulica in corpo idrico superficiale" trasmesso dalla Società Chemisol Italia S.r.l. riguardante il complesso industriale multisocietario Polo Chimico ex Montedison, ricadente nei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona, con le osservazioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi decisoria;

RITENUTO altresì di autorizzare gli interventi previsti nel documento progettuale di cui sopra;

EVIDENZIATO che, al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, la Società Chemisol Italia S.r.l., dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

RITENUTO di fissare l'importo della garanzia finanziaria, di cui ai disposti dell'art. 242, comma 7 del d.lgs 152/2006, in € 270.000,00 pari al 50% dell'ammontare dei costi degli interventi integrativi di bonifica e di ripristino ambientale, quale garanzia finanziaria da prestarsi a favore della Regione Lombardia, in osservanza ai disposti della d.g.r. 15 giugno 2006, n. 2744;

DATO ATTO che il procedimento che si conclude con il presente decreto ai sensi dell'art. 242 del d.lgs 152/2006, deve concludersi nel termine di 60 gg dal ricevimento del



Regione Lombardia

documento progettuale oggetto di approvazione, e che tale termine non è stato rispettato, per il protrarsi delle valutazioni in fase istruttoria dei presupposti e degli elementi di fatto e di diritto a base dell'atto provvedimentale;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'U.O. individuata dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 (ovvero altro provvedimento organizzativo successivo) e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013.

DECRETA

1. di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi ex art. 14-quater, legge 241/1990 come indetta e svolta in premessa, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione del presente decreto;
2. di approvare il documento "Progetto di Messa in Sicurezza Operativa delle acque sotterranee approvato con Decreto della Regione Lombardia n. 4829 del 4 maggio 2009 - Variante progettuale per lo scarico delle acque della barriera idraulica in corpo idrico superficiale", redatto ai sensi dell'art. 242 comma 7 del d.lgs. 152/2006, trasmesso dalla Società Chemisol Italia S.r.l. riguardante il complesso industriale multisocietario Polo Chimico ex Montedison, ricadente nei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona, con le osservazioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi decisoria di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 al presente atto, che costituiscono parte integrante dello stesso;
3. di autorizzare gli interventi previsti nel documento progettuale di cui sopra;
4. di fissare l'importo della garanzia finanziaria, di cui ai disposti dell'art. 242, comma 7 del d.lgs 152/2006, in € 270.000,00 pari al 50% dell'ammontare dei costi degli interventi integrativi di bonifica e di ripristino ambientale, quale garanzia finanziaria da prestarsi a favore della Regione Lombardia, in osservanza ai disposti della d.g.r.



Regione Lombardia

15 giugno 2006, n. 2744;

5. che al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, la Società Chemisol Italia S.r.l., dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;
6. di comunicare il presente atto alla Società Chemisol Italia S.r.l. e di trasmetterne copia alla Provincia di Varese, ai Comuni di Castellanza e Olgiate Olona, all'A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Varese, all'A.T.S. dell'Insubria, all'Agenzia Interregionale per il fiume Po, all'A.A.T.O. della Provincia di Varese, alla Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona e alla Società Prealpi Servizi S.r.l.;
7. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento, ad esclusione degli allegati 1, 2, 3, e 4 ;
8. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso la Struttura Bonifiche e Siti Contaminati della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;
9. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

IL DIRIGENTE

ELISABETTA CONFALONIERI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge